



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Prot.:1029/18/fncf/fta

Roma, 1 agosto 2018

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Trasmessa tramite PEC

Egregi Presidenti,

trasmettiamo in allegato la risposta del Ministero della Salute, prot: DGPRF 0037978-P-01/08/2018, all'Interpello presentato in data 6 luglio 2018, prot: 895/18/fncf/fta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sull' **"iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici"**.

In particolare la Federazione, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimo, valutata la normativa vigente ha ritenuto:

- che i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico impiego;
- che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo pieno debbano essere iscritti in un Elenco Speciale annesso all'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di docenza o ricerca;
- che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo definito siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di impiego o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di personale accademico ed universitario;
- che i docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica debbano iscriversi all'Albo dei Chimici e dei Fisici esclusivamente per l'esercizio in forma autonoma e/o libera di tali professioni e non ai fini dell'insegnamento;
- che i dipendenti di enti privati siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall'esercizio o meno delle dette professioni anche in forma libera;

Considerata la novità della questione per le professioni di Chimico e di Fisico, la Federazione Nazionale ha richiesto al Ministero della Salute, nell'ambito delle proprie funzioni di alta vigilanza, conferma della corretta interpretazione sopra riportata in relazione agli obblighi di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici.

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana

Cod. IPA: orch_tos, Cod. AOO: A001. Id Registro: RP, Nr. Protocollo: 0000421 del 01/08/2018 -E-



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Il Ministero della Salute con la nota che si allega ha precisato che: *"per quanto attiene ai dirigenti e ai dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario e relativamente ai dei dipendenti di enti privati" l'interpretazione prospettata dalla Federazione sia corretta.* L'art. 5, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, infatti, prevede che **tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo professionale di riferimento.**

Per quanto concerne l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo professionale dei Chimici e dei Fisici riferita ai

- Professori e Ricercatori di università a tempo pieno
- Professori e Ricercatori a tempo definito
- Docenti di scuola media inferiore e superiore pubblica

Il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca rinviando la richiesta alle Direzioni generali di rispettiva competenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Allegati:

- Interpello Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici prot: 895/18/fncf/fta;
- Nota del Ministero Salute prot: DGPRF 0037978-P-01/08/2018



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Prot. 895/18/fncf/fta

Roma, 6 luglio 2018

Gentile

Dott.ssa Rosanna Ugenti

Direttore Generale

Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario
Nazionale

Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma

mail: segreteria.dgrups@sanita.it

PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimo,

premesso

che l'art. 2229, comma 1, del Codice civile statuisce: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi"*;

che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento di nuove professioni sanitarie regolamentate quali quelle del Chimico e quella del Fisico, sottoponendo le stesse alla vigilanza di codesto Ministero;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla suddetta Legge 11 gennaio 2018, n. 3: *"Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo"*;

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", all'art. 3, espressamente prescrive: *"Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo"*;

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", all'art. 6, commi 4 e 5, prevede che possano iscriversi, in via transitoria, nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici i professori universitari di ruolo o aggregati, i ricercatori o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali e i dirigenti o dipendenti di enti pubblici o privati aventi determinati requisiti ivi riportati;



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

ritenuto

che i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico impiego;

che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo pieno debbano essere iscritti in un Elenco Speciale annesso all'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di docenza o ricerca;

che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo definito siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di impiego o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di personale accademico ed universitario;

che i docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica debbano iscriversi all'Albo dei Chimici e dei Fisici esclusivamente per l'esercizio in forma autonoma e/o libera di tali professioni e non ai fini dell'insegnamento;

che i dipendenti di enti privati siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall'esercizio o meno delle dette professioni anche in forma libera;

considerata

la novità della questione per le professioni di Chimico e di Fisico;

chiede

al Ministero della Salute, nell'ambito delle proprie funzioni di alta vigilanza sulla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, conferma che l'interpretazione sopra riportata in relazione agli obblighi di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici possa ritenersi corretta, reputando, vista l'urgenza della questione ai fini delle iscrizioni all'Albo dei Chimici e dei Fisici, tale lettura implicitamente conforme agli orientamenti di codesto Dicastero in mancanza di negativo riscontro alla presente entro il termine di trenta giorni dalla sua trasmissione.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ringrazia anticipatamente per la collaborazione istituzionale e invia cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie

N. i.4.D.2.

Proposta al Foglio del
N.

Oggetto: Interpello sull'iscrizione
all'Albo dei Chimici e dei Fisici.

Ministero della Salute

DGPROF

0037978-P-01/08/2018



Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

- Direzione generale per lo studente,
lo sviluppo e l'internazionalizzazione
della formazione superiore
dgsinfo@postacert.istruzione.it
- Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della
formazione superiore
dgsinfo@postacert.istruzione.it
- Direzione generale per il personale
scolastico
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
via M. Carcani 61
00153 ROMA

Alla Federazione nazionale degli
Ordini dei Chimici e dei Fisici
piazza S. Bernardo 106
00187 ROMA
segreteria@pec.chimici.it

Si fa riferimento alla nota della Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici pervenuta alla scrivente Direzione generale in data 9 luglio 2018, e assunta agli atti con il protocollo n. 34290 di pari oggetto (all.1).

Al riguardo, si ritiene utile acquisire il parere di codesto Ministero con particolare riferimento alla obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale dei Chimici o dei Fisici riferita

- ai professori ed i ricercatori di università a tempo pieno
- ai professori ed i ricercatori di università a tempo definito
- ai docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica.

Pertanto, si chiede a codeste Direzioni generali di esprimere il proprio parere in ordine ai quesiti di propria competenza.

Per quanto attiene ai dirigenti e ai dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario e relativamente ai dipendenti di enti privati si concorda con quanto prospettato da codesta Federazione.

Infatti, il comma 2, dell'art. 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo professionale di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)

referente : Fabio LUPI

Tel. 0659945908

f.lupi@sanita.it

